



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000002/2002

OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2010/236 DEL 15/01/2010 AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 RILASCIATA ALLO STABILIMENTO ITALIANA COKE S.R.L. DI VIA STALINGRADO, 25.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III Bis alla parte seconda "L'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- il D.Lgs 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE (G.U. n° L70 del 08/03/2012)
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- la Legge 7 Aprile 2014, n°56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.";
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).";
- la L.R. 28 dicembre 2017, n°29: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018", in particolare l'art. 17 - "Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale N°107 del 21 febbraio 2018: "Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017, n°29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA";
- il documento "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control – 2013"
- il documento "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006"
- il "Regolamento per la disciplina della attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152." approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 56 del 18 ottobre 2018;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- e ll. ss. mm. ed ii.

ATTESO che :

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 della L.R. 1/2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alle nuove Province;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l' "Ufficio d'Ambito" che ha sede presso la Provincia di Savona;

- l'Ufficio d'Ambito è collocato, in termini organizzativi, all'interno del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
- le competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006, sono ricomprese tra le “attività di ordinaria amministrazione”, escluse da quelle di cui all'art. 1 comma 2 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 per le quali l'Assemblea d'Ambito deve essere convocata per partecipare all'attività dell'Ente di governo dell'Ambito;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d'Ambito, di cui all'art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015;

Premesso che

1. in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 la ditta Italiana Coke S.r.L. ha presentato istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione tecnica:
 - relazione tecnica riesame AIA.pdf
 - microsoft word – appendice_determinazione tariffa analisi istruttoria rinnovo AIA.pdf
 - cap.1 all.1 relazione geologica.pdf
 - cap.2_all.1 certificato ISO14001 – emissione2013.pdf
 - cap.2_all.2 certificato ISO9001 – emissione2013.pdf
 - cap.2_all.3 certificato ISO9001 – laboratorio.pdf
 - cap.3 all.12 azotocrio.pdf
 - cap.3 all.10 soda caustica.pdf
 - cap.3 all.11 acido cloridrico.pdf
 - cap.3 all.13 ossigenocrio.pdf
 - cap.3 all.14 filmante.pdf
 - cap.3 all.15 bagnante polverino.pdf
 - cap.3 all.1 solfato.pdf
 - cap.3 all.2 catrame.pdf
 - cap.3 all.3 zolfo .pdf
 - cap.3 all.4 coke di petrolio.pdf
 - cap.3 all.5 gasolio.pdf
 - cap.3 all.6 acido solforico.pdf
 - cap.3 all.7 carbonato di sodio.pdf
 - cap.3 all.8 vanadato di sodio e ammonio.pdf
 - cap.3 all.9 ADA.pdf
 - cap.3_4 all.1 schema forno da coke.pdf
 - cap.4_1 SCHEDE BAT.pdf
 - cap.4_all.1 rete acqua industriale.pdf
 - cap.5_3 all.2 punti monitoraggio immissione rumore.pdf
 - cap.5_1 all.1 – emissioni convogliate.pdf
 - cap.5_1 all.2 – emissioni diffuse.pdf
 - cap.5_2 all.1 – rete trattamento acque.pdf
 - cap.5_3 all.1 – sorgenti rumore di stabilimento.pdf
 - cap.5_4 gestione rifiuti.pdf

2. con nota in data 24/09/2015 prot. n. 59654, è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento, invitando il medesimo a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;
3. per quanto disposto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, l'annuncio avente oggetto "COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi. Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L. Pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006." è stato pubblicato sul sito web di questa Provincia a partire dal giorno 14/10/2015 fino al giorno 12/11/2015 e che durante tale periodo di pubblicazione non sono state depositate osservazioni presso l'Amministrazione provinciale.
4. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. n. 63670 del 15/10/2015 aveva convocato per il giorno 29/10/2015 la Conferenza di servizi referente e che con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015 è stata posticipata al 27/11/2015, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente e che - contestualmente alla convocazione di tale riunione - era stata resa disponibile la documentazione tecnica sul server della Provincia;
5. durante la sopra citata riunione del 27/11/2015 la Conferenza di servizi, all'unanimità, aveva preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Liguria con nota in data 23/11/2015 prot. n. PG/2015/0206312, determinando di sospendere i termini del procedimento al fine di procedere per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. mm. ed ii., restando in attesa della pronuncia regionale e stabilendo in via provvisoria una riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 26 gennaio 2016;
6. il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente è stato trasmesso con nota prot. n. 71932 del 30/11/2015;
7. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. n. 2333 del 19/01/2016 ha convocato la Conferenza di servizi referente intermedia che si è svolta in data 26/01/2016 presso la sede Provinciale;
8. che durante la riunione del 26/01/2016 la Conferenza di servizi, all'unanimità:
 - a) ha ritenuto opportuno che la Provincia inoltrasse alla Regione una richiesta di chiarimento in modo univoco sull'assoggettabilità alla procedura di screening – VIA ai sensi della L.R. n. 38/1998;
 - b) ha determinato di stabilire in via provvisoria un'ulteriore riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 9 febbraio 2016, al fine di acquisire i chiarimenti regionali come sopra indicato;
9. la Provincia di Savona, con nota prot. n. 3417 in data 27/01/2016, ha inoltrato richiesta di chiarimenti alla Regione Liguria;
10. il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente intermedia del 26/01/2016 è stato trasmesso con nota prot. n. 3557 del 27/01/2016;
11. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza di servizi referente intermedia, con nota prot. n. 4798 del 03/02/2016 ha convocato una seconda riunione di Conferenza di servizi referente

intermedia per il giorno 9/2/2016;

12. la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale ha inviato i chiarimenti richiesti con nota prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016 acquisita in data 05/02/2016 al prot. n. 5385;
13. durante la riunione del 9/2/2016 la Conferenza di servizi, all'unanimità ha preso atto di quanto espresso dalla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale con la nota prot. 23434/2016 sopra citata e pertanto ha determinato di dover sospendere i termini del procedimento affinché si procedesse per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", restando in attesa della pronuncia regionale;
14. sempre durante la riunione di CdS del 9/2/2016 la Società Italiana Coke S.r.l. ha depositato la "Prima relazione di chiarimento ed integrazione" prot. n. 5803 del 9/2/2016;
15. il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente intermedia del 9/2/2016 ed i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 6217 del 09/02/2016;
16. la Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Valutazione Impatto Ambientale, come comunicato con nota prot. n. PG/2016/0247579 del 27/10/2016, con Decreto del Dirigente n. 4813 del 13/10/2016 aveva ritenuto che l'impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV), in fase di revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo, dovesse essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;
17. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota prot. n. 83265 del 29/12/2016 ha convocato una terza Conferenza di servizi referente intermedia che si è svolta in data 17/01/2017, durante la quale, all'unanimità la CdS medesima aveva preso atto del Decreto del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Valutazione Impatto Ambientale, n. 4813 del 13/10/2016 pubblicato sul BURL n. 47 del 23/11/2016 e del ricorso in data 23/12/2016 depositato presso il TAR Liguria dalla ditta Italiana Coke S.r.l. contro la Regione Liguria per l'annullamento del Decreto regionale n. 4813 del 13/10/2016, determinando di riservarsi, per quanto contenuto nella Circolare prot. n. 27569 del 14/11/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46" di procedere comunque al riesame dell'AIA e di dare mandato agli Uffici Provinciali di convocare la riunione di un "Tavolo tecnico" entro la seconda settimana di febbraio 2017;
18. il verbale della terza riunione di CdS intermedia è stato trasmesso in data 23/01/2017 con nota prot. n. 3304.
19. il comma 1 dell'art 10 del D.Lgs 152/2006 ha subito le seguenti numerose modifiche:
 - dall'art. 2, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
 - dall'art. 24, comma 1, lett. b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con L. 4 aprile 2012, n. 35;
 - dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;e, in ultimo, sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 che recita nella sua forma finale: *"Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità*

competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.” e tale ultima formulazione ha determinato un'interruzione di fatto del procedimento;

20. la Regione Liguria con nota PG/2018/196019 del 10/07/2018 acquisita in pari data al prot. n. 34929 ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 104/2017, non trova più applicazione l'art. 2 comma 4 bis della L.R. 38/1998 e che, peraltro, la medesima legge regionale è stata abrogata con L.R. 29/2017, di talchè la VIA relativa alla Italiana Coke non risultava più dovuta e, quindi, la autorizzazione AIA della Italiana Coke sarebbe stata sottoposta a riesame da parte della Provincia di Savona, quale autorità competente;
21. a fronte di regolari convocazioni si sono svolte quattro riunioni del Tavolo tecnico, previsto dalla CdS durante la riunione del 17/01/2017, in data 05/10/2017, 08/08/2018, 27/09/2018 e 26/10/2018;
22. che i contenuti e le risultanze delle riunioni del Tavolo tecnico possono essere riassunte come di seguito riportato:
 - a) riunione in data 05/10/2017 presso la Regione Liguria: vengono avviati i lavori del tavolo tecnico;
 - b) riunione in data 08/08/2018: come da Verbale del Tavolo Tecnico trasmesso con nota prot. n. 45484 del 6/9/2018;
 - i) la ditta Italiana Coke S.r.l. ha successivamente trasmesso la seguente documentazione integrativa in data 21/09/2018 con nota prot. n. 49/2018 assunta in data 25/09/2018 al prot. n. 48666 :
 - Seconda relazione di integrazione e chiarimenti ai punti da 1 a 31 del documento ARPAL “Prima relazione istruttoria” del novembre 2015;
 - Parere a firma Industria Ambiente S.r.l. in merito ai criteri di riferimento per il riesame AIA, ai fini della richiesta valutazione dei punti da 32 a 61 della suddetta relazione ARPAL;
 - c) riunione in data 27/09/2018: come da Verbale del Tavolo Tecnico trasmesso con nota prot. n. 51220 del 9/10/2018;
 - i) ARPAL depositava una nota di chiarimenti prot. n. 31508 del 23/10/2018 assunta agli atti della Provincia in pari data al prot. n. 54216/2018;
 - d) riunione in data 26/10/2018: durante tale riunione gli Enti partecipanti hanno determinato la chiusura dei lavori del Tavolo tecnico e di ricondurre la discussione all'interno della Conferenza di Servizi.
23. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota prot. n. 59616 del 27/11/2018 ha convocato per la data del 05/12/2018 la Conferenza di servizi decisoria, invitando a partecipare alla riunione le seguenti Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente:
24. Nel corso della Conferenza dei Servizi del 05/12/2018 :
 - a) è stata data lettura delle proposte di prescrizioni ARPAL allegato E al Verbale della CdS del 27/11/2015 che sono state vengono discusse tra i convenuti.
 - b) è stato precisato che in occasione dell'ultimo Tavolo Tecnico convocato del 26/10/2018, gli stessi Enti hanno ritenuto opportuno ricondurre la discussione al tavolo della Conferenza dei Servizi, ritenendo esaurita la possibilità di discussione con l'azienda e nel contempo non più procrastinabile la conclusione del Procedimento.

- c) è stata data lettura della relazione tecnica redatta da ARPAL e allegata alla nota prot. ARPAL n. 31508 del 23/10/2018, prot. Provincia n. 54216 del 23/10/2018, di ulteriore dettaglio/chiarimenti rispetto alla prima istruttoria dalla stessa effettuata su incarico della Provincia, avente ad oggetto: “*Relazione – Indicazione delle motivazioni delle proposte di prescrizione di cui alla nota ARPAL Prot. N°31352 del 26/11/2015*”; lo stesso documento è stato fornito alla Società Italiana Coke dalla Provincia in allegato alla nota prot. n. 59793 del 27/11/2018, a seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata dall'azienda stessa con nota prot. HS&A/GB n.62/2018 del 8/11/2018. Su alcuni punti, in particolare, si è aperta ampia discussione e si è comunque concluso che l'azienda avrebbe presentato osservazioni scritte entro il 12 dicembre
- d) l'Azienda ha precisato di avere intenzione di rivedere il ciclo delle acque in maniera più ampia e omogenea e che, quindi presenterà un piano generale di rivalutazione del ciclo di utilizzazione e riutilizzazione delle acque nello stabilimento finalizzato all'ottimizzazione dello stesso.
- e) viene precisato che l'azienda dovrà comunque rispettare i limiti previsti dalle BAT per i parametri considerati nelle stesse (ad oggi si sottintende che la ditta sia già adeguata).
- f) la Regione Liguria ha precisato che l'articolo 101 del D.lgs 152/2006 conferisce alle Regioni la possibilità di fissare limiti allo scarico più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo recettore, tenendo inoltre conto del rapporto di diluizione dello scarico con il corpo idrico ricevente. Il piano di tutela delle acque approvato dalla regione Liguria con DGR 11/2016 ha recepito tali indicazioni. L'Azienda dovrà, quindi, effettuare, l'analisi di compatibilità ambientale con gli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico superficiale recettore degli scarichi stessi, in riferimento al Piano di Tutela delle Acque attualmente vigente (approvato con DGR n. 11/2016 – secondo quanto previsto agli artt. 18 comma 2 e 25 comma 5); ciò per tutti i parametri e in particolare per quelli non indicati espressamente nelle BAT ma nel Piano stesso. A seguito delle risultanze di tale analisi potranno essere ridiscussi i i limiti allo scarico per i parametri non oggetto di BAT. Si rappresenta fin da subito che nel caso risultassero necessari interventi a tal proposito sarà dato congruo lasso di tempo.
- g) alle 12,40 i lavori della CDS sono stati momentaneamente sospesi per essere proseguiti, senza ulteriore convocazione, il giorno 19/12/2018 alle 9,30 presso la Provincia di Savona
- h) i lavori della CDS sono stati ripresi il giorno 19/12/2018 e l'Azienda ha illustrato gli “approfondimenti del gestore” trasmessi da Italiana Coke S.r.L. in data 12/12/2018 ed assunti agli atti della Provincia di Savona in pari data al prot. n. 62540 e trasmesse ai partecipanti alla presente CdS con nota prot. n. 62786 del 12/12/2018. Durante la CDS del 19/07/2018 si è aperta ampia discussione nella quale, in particolare :
- i) L'Azienda ha :
- richiamato integralmente le proprie osservazioni contenute nelle precedenti “integrazioni Italiana Coke”
 - precisato la sua posizione in merito ai “catrami” previsti dalle proposta di prescrizione ARPAL n° 32, motivando in modo articolato la sua contrarietà alla proposta di prescrizione n°32;
 - precisato di non condividere la necessità di fissare un limite per la

concentrazione di H₂S nel gas di cokeria prevista dalle proposte di prescrizione ARPAL n° 34, motivando in modo articolato la sua contrarietà;

- manifestato la sua contrarietà alla proposta di prescrizione ARPAL n° 43, relativa alla fissazione del limite associato alla percentuale di porte delle batterie che mostrino emissioni visibili, proposto come inferiore al 5%, sostenendo che : a) il numero complessivo di misure eseguite da ARPAL non è statisticamente significativo, b) il peggioramento nel tempo che sembra osservarsi dai dati del monitoraggio ARPAL non è imputabile ad un reale peggioramento della manutenzione ma è dovuto “al caso”, proprio in conseguenza di un numero di osservazioni totali non statisticamente significativo, c) le conclusioni sulle BAT indicano una “forchetta” compresa tra 5 e 10 %, come si evince dalla lettura combinata con il relativo BREF i valori sono associati a diverse tecnologie di tenuta (porte con tenuta elastica 5% - porte con tenute a coltello 10 %). La tecnologia di tenuta per le porte delle camere delle batterie adottata da Italiana Coke non consente un costante rispetto del valore del 5% per altro non individuato dal BREF per la tipologia di impianto adottato;
- contestato la proposta di prescrizione ARPAL n° 49, limitatamente alla parte in cui viene previsto l'obbligo giornaliero di svuotamento dei contenitori - o delle aree previste come punti di raccolta a piè di impianto, chiedendo espressamente di rimodulare il tenore letterale della prescrizione con eliminazione dell'obbligo tassativo giornaliero di svuotamento, in quanto fattispecie non disciplinata espressamente dalla legge e, in alcuni casi, inapplicabile nella normale prassi aziendale;
- precisato che in relazione alle proposte di prescrizione ARPAL n° 44, 45, 46 e 51 ribadiva la volontà di proporre, in tempi ragionevoli, un piano di revisione generale del ciclo delle acque dello stabilimento e dell'uso delle acque interne dello stabilimento per limitare i consumi idrici ed ottimizzare la qualità degli scarichi.
- ribadito che in relazione alle proposte di prescrizione ARPAL n° 47, 48, 50 e 52 i potenziali emissivi del coke rispetto al fossile sono assai diversi e, quindi, mettere sullo stesso piano le problematiche del carbone con quelle del coke non è corretto in quanto, sia sotto il profilo della composizione sia della pezzatura, il coke è molto diverso dal carbone. Motivando in modo articolato la sua contrarietà alle proposte di prescrizione n° 47, 48, 50 e 52 e precisando che ritiene che le tecniche impiegate, anche in relazione alla localizzazione fisica/geografica degli stoccaggi, siano già idonee e non ritiene accettabili le prescrizioni proposte relative alla pavimentazione dei parchi e all'altezza dei cumuli

ii) ARPAL ha :

- evidenziato come, in relazione alla proposta di prescrizione ARPAL n° 43 relativa alla fissazione del limite delle emissioni visibili da tutte le porte delle batterie inferiori al 5%, le osservazioni effettuate nel corso del tempo abbiano evidenziato un peggioramento che può essere ricondotto ad una minore attenzione nella manutenzione pertanto, al fine di mantenere alta l'attenzione sulla manutenzione, ritiene opportuno prescrivere i limiti più bassi della forchetta delle BAT per i quali, in anni precedenti, era stato verificato il rispetto e che, quindi, risultano assolutamente possibili da rispettare da parte

dell'Azienda

- precisato come la problematica relativa alla confrontabilità tra i risultati analitici dei campioni prelevati tra quelli ottenuti da ARPAL e quelli ottenuti dai laboratori incaricati dall'Azienda, in particolare per il BOD5, debba essere affrontata tra i responsabili dei laboratori incaricati dall'Azienda e d il Responsabile del laboratorio di ARPAL e che può essere risolta mediante procedure di intercalibrazione tra i laboratori

iii) la Regione Liguria ha

- rappresentato che, in relazione alla proposta di prescrizione ARPAL n° 43 relativa alla fissazione del limite delle emissioni visibili da tutte le porte delle batterie inferiori al 5%, condivide la proposta di prescrizioni presentata da ARPAL;
- evidenziato che la pavimentazione dei parchi di stoccaggio non è in discussione e che dovrà in ogni caso essere prescritta;

iv) Regione Liguria ed ARPAL hanno rappresentato che, in ogni caso, le valutazioni conclusive in merito alle questioni controverse sono di competenza della Provincia, quale autorità competente.

v) la Provincia di Savona ha

- comunicato all'Azienda che gli Enti partecipanti alla conferenza hanno stabilito che, ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R 12 art 14, verrà prescritto il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) provenienti dalle ciminiere connesse alle batterie di cokefazione per i parametri Polveri, SO_x, NO_x. illustrando altresì alcuni aspetti connessi e precisando altresì che i limiti di emissione per i parametri misurati in continuo dovranno rispettare anche il limite con tempo di mediazione di 1 ora moltiplicato per il fattore 1,25;
- comunicato che sarebbero stati adeguati i limiti di emissione relativi alle polveri emesse dai camini dell'impianto al limite AEL previsto dalle BAT pari a 20 mg/Nm³;
- precisato che in tutti i punti di emissione convogliate da cui vengono emessi fumi che contengono anche prodotti di combustione del gas di cokeria, verranno fissati limiti in concentrazione per gli IPA pari a 0,1 mg/Nmc all'occorrenza del supero della soglia di rilevanza che, per gli IPA di Classe I, è fissata in 0,5 grammi/ora ed che nel caso in cui la soglia di rilevanza non venga superata non sono applicabili limiti in concentrazione.
- comunicato di riservarsi la valutazione circa le considerazioni espresse dall'Azienda in merito all'altezza dei cumuli e la capacità di stoccaggio del coke prodotto, eventualmente eccedente non assorbito dal mercato.
- precisato che la bozza delle prescrizioni, che verrà predisposta tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del procedimento e dei conseguenti approfondimenti mediante un supplemento istruttorio, verrà trasmessa unitamente all'invio del verbale della CDS;

b) in conclusione di seduta della CDS sono stati rilasciati i seguenti pareri

i) Regione Liguria Dipartimento Ambiente: ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata

con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 sul presupposto del rispetto delle prescrizioni discusse, che verranno impartite sulla base delle valutazioni conclusive dell'Autorità competente.

- ii) Comune di Cairo Montenotte: ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 sul presupposto del rispetto delle prescrizioni discusse, che verranno impartite sulla base delle valutazioni conclusive dell'Autorità competente.
 - iii) A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione: ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 sul presupposto del rispetto delle prescrizioni discusse, che verranno impartite sulla base delle valutazioni conclusive dell'Autorità competente.
 - iv) Dip.to Provinciale A.R.P.A.L.: ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 sul presupposto del rispetto delle prescrizioni discusse, che verranno impartite sulla base delle valutazioni conclusive dell'Autorità competente.
 - v) Provincia di Savona : ha espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 come acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461 sul presupposto del rispetto delle prescrizioni che verranno impartite a seguito degli appositi approfondimenti/supplementi istruttori necessari, come esaminate in data odierna.
- c) i lavori della CDS del 19/12/2018 si sono conclusi con la seguente determinazione :
- i) parere favorevole alla conclusione del presente procedimento ed al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – di cui al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 come da istanza e documentazione tecnica inoltrata dalla ditta Italiana Coke S.r.L. in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015, acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461, nonché gli “approfondimenti del gestore” trasmessi da Italiana Coke S.r.L. in data 12/12/2018 ed assunti agli atti della Provincia di Savona in pari data al prot. n. 62540, relativamente allo Stabilimento Industriale di San Giuseppe di Cairo Montenotte ubicato in Via Stalingrado, 25, già complesso IPPC denominato “Cokeria di San Giuseppe di Cairo”, nel Comune di Cairo Montenotte, sulla base della documentazione tecnica, anche integrativa allegata all'istanza e con le prescrizioni che saranno allegate al Provvedimento Dirigenziale di riesame dell'AIA come convenuto nel corso del presente procedimento, dando mandato all'Autorità competente di elaborare gli approfondimenti necessari e le valutazioni conclusive sulla base delle questioni discusse.
25. Con prot 19803 del 04/04/2019 è stato trasmesso al Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona il supplemento istruttorio necessario per la formulazione delle valutazioni conclusive dell'Autorità Competente. Con lo stesso sono

state ritenute accoglibili alcune argomentazioni presentate dalla Italiana Coke e discusse nel corso della CDS. In particolare sono state ritenute :

- a) accoglibile la richiesta dell'Azienda di NON fissare un limite per la concentrazione di H₂S nel gas di cokeria prevista dalle proposta di prescrizione ARPAL n° 34;
- b) accoglibile la richiesta dell'Azienda di NON ridurre al 5 % il limite in percentuale massima riferito alle porte delle batterie che mostrino emissioni visibili, previsto dalle proposta di prescrizione ARPAL n° 43, lasciando inalterato il limite all'attuale valore del 10 %;
- c) accoglibile la richiesta dell'Azienda in merito ai “catrami” previsti dalle proposta di prescrizione ARPAL n° 32;
- d) accoglibile la richiesta dell'Azienda relativa alla proposta di prescrizione ARPAL n° 49 per la parte che prevedeva l'obbligo giornaliero di svuotamento dei contenitori - o delle aree previste come punti di raccolta a piè di impianto - con rimodulazione del tenore letterale della proposta di prescrizione con eliminazione dell'obbligo tassativo giornaliero di svuotamento
- e) parzialmente accoglibile la richiesta dell'Azienda relativa alle proposte di prescrizione di ARPAL n° 47, 48, 50 e 52 per la parte che prevedeva la limitazione delle altezze dei cumuli di fossile e coke nei parchi di stoccaggio;
- f) NON accoglibile la richiesta di soprassedere alla prescrizione del sistema di monitoraggio in continuo (SME) sulle ciminiere delle batterie forni;

ed è stata trasmessa la bozza di prescrizioni, coerente con gli aspetti discussi nel corso della CDS e delle valutazioni conclusive operate mediante l'istruttoria supplementare, da allegare al verbale della CDS;

26. con nota prot. n° 19974 del 04/04/2019 è stato trasmesso a tutti i soggetti invitati alla CDS il verbale relativo alla CDS in sede deliberante del 05/12/2018 proseguita e conclusa il giorno 19/12/2018 (prot. n° 19973 del 04/04/2019) unitamente allo Schema di Prescrizioni (prot. 19803 del 04/04/2019)
27. con prot. n° 29715 del 03/06/2019 è stato notificato alla Provincia di Savona il Ricorso al TAR Liguria presentato dalla Italiana Coke S.r.l. contro la Provincia di Savona e gli altri Enti invitati alla CDS per l'annullamento, senza richiesta di sospensiva, del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in data 19 dicembre 2018, indetta dalla Provincia di Savona ed avente oggetto “*Comune di Cairo Montenotte. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 2010/236 del 15/10/2010 ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, rilasciata alla stabilimento Italiana Coke S.r.l. di Via Stalingrado, n. 25. Conferenza dei servizi (CdS). Richiedente Italiana Coke S.r.l.*”
28. a seguito della notifica del Ricorso al TAR Liguria di cui al punto precedente la Provincia di Savona con prot. n° 34299 del 04/07/2019 ha convocato una Conferenza di servizi decisoria supplementare in forma simultanea, in modalità sincrona e in via telematica, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 per il 29/07/2019 ad oggetto : “*Comune di Cairo Montenotte. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 2010/236 del 15/10/2010 ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, rilasciata alla stabilimento Italiana Coke S.r.l. di Via Stalingrado, n. 25. Conferenza dei servizi (CdS). Richiedente Italiana Coke S.r.l.*”
29. Nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria supplementare del 20/07/2019 :
 - a) la Soc. Italiana COKE S.r.l. ha comunicato che la partecipazione alla Conferenza dei Servizi decisoria supplementare è unicamente finalizzata ad esercitare il proprio

- diritto di venire a conoscenza degli atti del procedimento e, pertanto, non costituisce, sotto nessun riguardo e in nessuna forma, acquiescenza al modo di procedere seguito dall'amministrazione con questa appendice del procedimento, ferme restando tutte le eccezioni in merito ai precedenti atti e decisioni e a quelli che saranno ulteriormente adottati;
- b) è stato illustrato dello Schema di prescrizioni AIA, prot. n. 19803 del 4/4/2019, già trasmesso unitamente al Verbale della CdS decisoria con nota prot. n. 19974 del 4/4/2019.
 - c) la Soc. Italiana Coke S.r.l., inviata ad esprimersi in merito al sopra citato schema di prescrizioni, ha rappresentato di richiamare integralmente le motivazioni addotte nel ricorso in sede giudiziale depositato in data 03/06/2019 per l'annullamento del Verbale della precedente Conferenza dei servizi decisoria e degli atti collegati.;
 - d) la Regione Liguria ha comunicato di ritenere che la conferenza decisoria a cui riferirsi sia quella del 19/12/2018 in ambito della quale la Provincia di Savona aveva acquisito tutti gli assensi degli enti convenuti ai sensi dell'art 14-ter della legge 241/1990;
 - e) il Comune di Cairo Montenotte – mediante comunicazione assunta agli atti con prot. n° 38682 del 29/07/2019 – allegata al verbale della CDS, ha ribadito :
 - i) il parere già espresso per la CDS del 19/12/2019 trasmesso con nota 29246 del 18/12/2019 (allegato al verbale della relativa CDS);
 - ii) la condivisione delle conclusioni assunte dalla CDS del 05/12/2018 come riportate nel verbale della CDS trasmesso dalla Provincia con nota prot. 19974 del 04/04/2019 e dei contenuti del documento “Italiana Coke – Piano di Adeguamento e Prescrizioni” allegato allo stesso verbalee si è riservato di emanare eventuali future prescrizioni ai sensi degli art.li 216 e 217 del T.U.L.S., qualora se ne presentasse la necessità;
 - f) ARPAL :
 - i) ha precisato di essersi espressa nel corso del procedimento con le note richiamate nel verbale;
 - ii) ha depositato il documento di “errata corrige” del Piano di monitoraggio e controllo di sostituzione di quello trasmesso in precedenza
 - iii) ha precisato che, ai sensi dell'art 29-quarter comma 6 del D.lgs 152, esprime parere esclusivamente sul Piano di monitoraggio e controllo e non sulle Prescrizioni dell'Autorità competente.
 - g) Provincia ha :
 - i) comunicato che, a valle della trasmissione del precedente Verbale protocollato in data 04/04/2019 prot. n. 19973, ARPAL ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo assunto agli atti della Provincia con prot. n. 32427 del 24/06/2019 (protocollo ARPAL 18473/2019) e che all'odierno verbale verrà allegato anche il piano di monitoraggio e controllo prodotto da ARPAL;
 - ii) confermato il parere favorevole già espresso nella CdS Decisoria.
30. Il lavori della CDS supplementare del 29/07/2019 si sono conclusi con la seguente determinazione:
- a) di esprimere parere favorevole all'approvazione dello Schema di Prescrizioni di cui sopra;

b) di confermare quanto già determinato nel corso della CdS Decisoria del dicembre 2018 ovvero, di chiudere i propri lavori, di esprimere parere favorevole alla conclusione del presente procedimento ed al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – di cui al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 come da istanza e documentazione tecnica inoltrata dalla ditta Italiana Coke S.r.L. in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015, acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461, nonché gli “approfondimenti del gestore” trasmessi da Italiana Coke S.r.L. in data 12/12/2018 ed assunti agli atti della Provincia di Savona in pari data al prot. n. 62540, relativamente allo Stabilimento Industriale di San Giuseppe di Cairo Montenotte ubicato in Via Stalingrado, 25, già complesso IPPC denominato “Cokeria di San Giuseppe di Cairo”, nel Comune di Cairo Montenotte, sulla base della documentazione tecnica, anche integrativa allegata all'istanza e con le prescrizioni che saranno allegate al Provvedimento Dirigenziale di riesame dell'AIA e di conclusione del presente procedimento.

31. Con nota n° 39000 del 31/07/2019 è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati il verbale della riunione di CDS del 20/07/2019 (prot. n° 38870 del 30/07/2019)

ATTESO :

32. che la Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 05/12/2018 – 19/12/2018 come da verbale prot. n° 19973 del 04/04/2019, che si richiama integralmente, avendo compiutamente valutato la domanda di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, ha dichiarato chiusi i propri lavori esprimendo parere favorevole alla conclusione del presente procedimento ed al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – di cui al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 come da istanza e documentazione tecnica inoltrata dalla ditta Italiana Coke S.r.L. in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015, acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461, nonché gli “approfondimenti del gestore” trasmessi da Italiana Coke S.r.L. in data 12/12/2018 ed assunti agli atti della Provincia di Savona in pari data al prot. n. 62540, relativamente allo Stabilimento Industriale di San Giuseppe di Cairo Montenotte ubicato in Via Stalingrado, 25, già complesso IPPC denominato “Cokeria di San Giuseppe di Cairo”, nel Comune di Cairo Montenotte, sulla base della documentazione tecnica, anche integrativa allegata all'istanza e con le prescrizioni che saranno allegate al Provvedimento Dirigenziale di riesame dell'AIA come convenuto nel corso del presente procedimento, dando mandato all'Autorità competente di elaborare gli approfondimenti necessari e le valutazioni conclusive sulla base delle questioni discusse.

33. la Conferenza dei Servizi decisoria supplementare tenutasi in data 20/07/2019 come da verbale prot. n° 38870 del 30/07/2019, che si richiama integralmente, avendo compiutamente valutato la domanda di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, ha dichiarato chiusi i propri lavori determinando :

a) di esprimere parere favorevole all'approvazione dello Schema di Prescrizioni di cui sopra;

b) di confermare quanto già determinato nel corso della CdS Decisoria del dicembre 2018 ovvero, di chiudere i propri lavori, di esprimere parere favorevole alla conclusione del presente procedimento ed al rilascio del riesame dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale (AIA) – di cui al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 come da istanza e documentazione tecnica inoltrata dalla ditta Italiana Coke S.r.L. in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015, acquisita al protocollo generale della Provincia di Savona in data 25/05/2015 al n. 35461, nonché gli “approfondimenti del gestore” trasmessi da Italiana Coke S.r.L. in data 12/12/2018 ed assunti agli atti della Provincia di Savona in pari data al prot. n. 62540, relativamente allo Stabilimento Industriale di San Giuseppe di Cairo Montenotte ubicato in Via Stalingrado, 25, già complesso IPPC denominato “Cokeria di San Giuseppe di Cairo”, nel Comune di Cairo Montenotte, sulla base della documentazione tecnica, anche integrativa allegata all'istanza e con le prescrizioni che saranno allegate al Provvedimento Dirigenziale di riesame dell'AIA e di conclusione del presente procedimento.

CONSIDERATO :

34. che la ditta proponente, alla data odierna attua un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001;
35. che il proponente ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;

RITENUTO pertanto:

36. di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto risultanti adeguatamente circostanziati e motivati;
37. che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) **DI RILASCIARE** , al Sig. Claudio Giromini in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato ITALIANA COKE S.R.L ubicato in Cairo Montenotte (SV) Loc. San Giuseppe – Via Stalingrado 25, il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006;
- 2) **DI APPROVARE** i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così identificati :

Allegato D – Rev. 1 : “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”

Allegato E – Rev. 1 : “Sezione Piano di monitoraggio e controllo”

3) DI STABILIRE che:

i seguenti allegati :

Allegato D – Rev. 1 : “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”

Allegato E – Rev. 1 : “Sezione Piano di monitoraggio e controllo”

sostituiscono i corrispondenti allegati al Provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010

4) DI PRECISARE che:

- (a) il presente provvedimento dovrà essere soggetto a riesame qualora si verificano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, ed il gestore sarà quindi tenuto a presentare istanza di riesame :
- i) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - ii) quando sono trascorsi, dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, gli anni previsti al comma 9 dell'art. 29-octies del D.Lgs N°152/06, che alla data del rilascio del presente provvedimento, è pari a 12;
- fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
- (b) la validità del presente provvedimento è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli allegati come sopra approvati;
- (c) la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, quindi:
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
 - l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006;
 - l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n° 4/2009;
 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
 - la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 (ferma restando la possibilità dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V);
- (d) il Gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- (e) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- (f) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo dello stesso decreto.
- (g) i controlli da parte dell'Autorità o degli organi i cui all'art. 268 del D.Lgs 152/06,

comma 1, lettera p) e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati secondo una delle seguenti modalità:

- i) sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore;
 - ii) oppure se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetti le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'Autorità;
- (h) ai sensi del comma 20 dell'articolo 271 del D.Lgs 152/06, "Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'Autorità o dagli organi di cui all'art. 268, comma 1, lettera p) accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17." A tal fine si prescrive che i sistemi di monitoraggio in continuo devono essere conformi all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e devono essere gestiti secondo le procedure di qualità previste dalla UNI EN 14181.

5) DI DISPORRE :

- (a) la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia ;
- (b) la trasmissione del presente provvedimento, via PEC e/o AR, alla Società proponente e agli Enti intervenuti nel presente procedimento.

6) DI DARE ATTO che:

- (a) il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è l'arch. Maria Grazia D'Angelo per quanto concerne l'iter procedurale e Marco Correggiari per quanto attiene agli aspetti ambientali;
- (b) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- (c) il rilascio del presente provvedimento non esime il Gestore della complesso IPPC denominato "ITALIANA COKE S.R.L" ubicato in Cairo Montenotte (SV) Loc. San Giuseppe – Via Stalingrado 25, dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di che trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
- (d) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, come sopra citati:
 - Allegato D – Rev. 1 : "Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni"
 - Allegato E – Rev. 1 : "Sezione Piano di monitoraggio e controllo"
- (e) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.